



IL TRIBUNALE DI ASTI

In composizione collegiale, riunito in persona dei giudici:

dott. Francesco Donato	presidente rel.
dott.ssa Monica Mastrandrea	giudice
dott.ssa Teresa Maria Francioso	giudice

letti gli atti del Concordato Preventivo (n. 20/2013 R.G.) proposto con ricorso depositato in data 26.10.2013 e 23.4.2014 da:

Sito Gruppo Industriale S.p.A. in liquidazione, con sede in Monticello d'Alba C.F.: 02436970046, in persona del liquidatore Giovanni Mollo, domiciliata presso l'avv. Emiliano Lano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cesare Piozzo di Rosignano e Alessandro Ropolo

udito il giudice relatore;

in esito all'udienza ex art. 180 I. fall. dell'11.2.2015

ha pronunciato il seguente

Decreto

Richiamato il decreto in data 2.7.2014 con il quale la società SITO, è stata ammessa al concordato preventivo, sulla base di un piano strutturato secondo lo schema della *cessio bonorum* con il quale si propone di liquidare l'intero patrimonio sociale mediante: i) la cessione del complesso aziendale (per la quale vi è una proposta di acquisto di un ramo aziendale per l'importo di € 1.900,00, salvo miglior risultato da procedura competitiva); ii) la vendita dei beni immobili valutati come da stima allegata in € 7.000.000,00 con abbattimento prudenziale nell'attivo del concordato ad € 6.500.000,00; iii) la vendita dei beni mobili (impianti e macchinari) e delle rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo; iiiii) la cessione di partecipazioni in società controllate e dei crediti finanziari per un controvalore stimato di € 2.098.830,00; iiiiii) il realizzo di ulteriori crediti per l'importo di € 655.181,29; la soddisfazione integrale dei creditori in prededuzione e dei creditori privilegiati (in misura non inferiore a quanto previsto dall'art. 160, comma 2, L.F.), nonché, in una percentuale compresa tra il 27% e il 37%, dei creditori chirografari;



Rilevato che in esito all'udienza camerale del 29.10.2014, il Collegio ha dichiarato infondati i rilievi ex art. 173 l. fall. sollevati dai Commissari Giudiziali ed ha fissato l'adunanza dei creditori, ai sensi dell'art. 172 bl. Fall.

Rilevato che è stata raggiunta la maggioranza necessaria per l'approvazione della proposta concordataria e che è stata quindi fissata l'udienza per l'Omologazione del Concordato;

rilevato che all'udienza del'11.2.2015 sono comparsi i Commissari Giudiziari e la società proponente e non sono state presentate opposizioni;

visto il verbale dell'Adunanza dei creditori e la successiva Integrazione, dal quale risulta che è stata raggiunta la percentuale del 64,19 di voti favorevoli (di cui 54,62% astenuti e quindi considerati consenzienti ex lege) sulla totalità dei creditori chirografari ammessi al voto e che quindi è stata raggiunta la maggioranza dei voti, ai sensi dell'art. 177,1° comma, l. fall.;

richiamato il parere favorevole all'omologazione dei Commissari Giudiziali, confermato nel corso dell'udienza;

ritenuto quindi che il concordato deve essere omologato;

P.Q.M.

visto l'art. 180 l. fall.,

definitivamente pronunciando, così provvede:

omologa il concordato preventivo proposto da **Sito Gruppo Industriale S.p.A. in liquidazione, con sede in Monticello d'Alba C.F.: 02436970046;**

nomina Liquidatore Giudiziale il Dott. Gianfranco Mirante, commercialista in Torino;

stabilisce che il liquidatore si atterrà alle seguenti disposizioni:

a - il Liquidatore, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, trasmetterà ai Commissari Giudiziali ed al Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse; b - il Liquidatore individuerà le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria e, in difetto di previsione o in caso di superamento della stessa, nel rispetto dei principi di cui agli artt.105-108 ter L.F. tra i quali la regola della vendita mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere dei Commissari Giudiziali e dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori



ed invio di informativa, almeno di dieci giorni prima del compimento dell'atto, al Giudice Delegato; c - per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole dei commissari giudiziali, dando al contempo informazione al giudice delegato; d - il Liquidatore richiederà il parere del commissario e del comitato dei creditori e l'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, salvo i casi d'urgenza, e il parere del commissario giudiziale e l'autorizzazione del comitato dei creditori per la nomina di tecnici o coadiutori; e - il Liquidatore procederà tempestivamente al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione; f - il Liquidatore terrà informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine all'andamento della liquidazione mediante nota trimestrale, fornendo in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato; g - il Liquidatore, alla scadenza di ciascun semestre, redigerà il rapporto riepilogativo sulla base del modello previsto per i curatori fallimentari ai sensi dell'art.33, comma 5, L.F. e lo comunicherà a mezzo di P.E.C. al commissario giudiziale che a sua volta, a mezzo di P.E.C., lo comunicherà a tutti i creditori all'indirizzo comunicato ai sensi dell'art.171, comma 2, L.F. o dell'art.17 D.L.115/2012 e lo pubblicherà nell'area procedure concorsuali del sito del Tribunale di Asti; h - i Commissari Giudiziali sorveglieranno lo svolgimento della liquidazione e terranno informato il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione; i Commissari Giudiziali, in caso di rilevanti inadempimenti, informeranno i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art.186 L.F.; i - le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario già intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del giudice delegato; l - il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro contabile previamente vidimato dal Giudice delegato; m - il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori le somme via via realizzate non appena possibile sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti e vistati, previo parere del Comitato dei Creditori, dai Commissari Giudiziali e dal giudice Delegato; n - ultimate le operazioni di liquidazione, il Liquidatore depositerà il rendiconto con modalità analoghe a quelle di cui all'art.116 L.F.;

riserva al giudice delegato ogni ulteriore provvedimento, compresa la nomina dei



componenti del Comitato dei Creditori.

Si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 182, terzo comma, l.f.;

Asti, 17.2.2015.

Il Presidente rel.
(dott. Francesco Donato)

Deposito telematico in cancelleria il 17/2/2015

Pubblicato il 17/2/2015

Asti li, 17 FEB. 2015

Funzionario Giudiziario
LA ROSA CLOTILDE

